

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5269 del 26/09/2024
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL TORRENTE SAVENA AD USO IRRIGUO E MOLITORIO IN LOCALITA' SAN RUFFILLO NEL COMUNE DI BOLOGNA (BO). DITTA: CONSORZIO DELLA CHIUSA DI SAN RUFFILLO E DEL CANALE SAVENA. PRATICA: DG50A0004.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-5485 del 26/09/2024
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno ventisei SETTEMBRE 2024 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile del Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche); la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156 e l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico);
- il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 24/2009, art. 51; la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), in particolare il Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 24/2009, art. 51; la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la

- I.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la I.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
 - la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;
 - il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 – 2027);
 - il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli; la Variante di Coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione 5 dicembre 2016, n. 2112;
 - le delibere di Giunta Regionale in materia di canoni e spese istruttorie nn. 1225/2001, 609/2002, 1325/2003, 2242/2005, 1274/2005, 1994/2006, 895/2007, 913/2009, 469/2011, 1622/2011, 173/2014, 2326/2008, 65/2015, 1622/2015, 1717/2021; le d.G.R. nn. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo; sulla durata delle concessioni n. 787/2014;
 - la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
 - la d.G.R. 1195/2016;
 - la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G. Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PREMESSO CHE con Decreto Ministeriale n. 1072 del 1962 il Ministero dei Lavori Pubblici - Ufficio Speciale Genio Civile Reno ha rilasciato al Consorzio della Chiusa di San Ruffillo e del Canale Savena, c.f. 80007250378, la concessione per il prelievo di acqua pubblica superficiale in sinistra

idraulica dal Torrente Savena in Comune di Bologna (BO) mediante opera fissa (Chiusa di San Ruffillo) per derivare un quantitativo pari a 11,27 moduli (1127 l/s) per usi promiscui (forza motrice e uso irriguo);

PRESO ATTO:

- che con istanze presentate rispettivamente in data 17/12/2003 (prot. n. PG/2003/12302) ed in data 30/11/2015 (prot. n. PG/2015/852390) il Consorzio della Chiusa di San Ruffillo e del Canale Savena, c.f. 80007250378, ha chiesto il rinnovo della concessione d'acqua pubblica per uso promiscuo/igienico, confermando il quantitativo di portata pari a 1127 l/s;
- delle integrazioni assunte al prot. n. PG/2021/149014 del 28/09/2021 e n. PG/2024/0093593 del 22/05/2024 con cui il Consorzio della Chiusa di San Ruffillo e del Canale Savena ha aggiornato la documentazione tecnica inerente le modalità e i quantitativi di prelievo della risorsa dalla Chiusa di San Ruffillo in Comune di Bologna (BO);

ESAMINATA la suddetta documentazione presentata a corredo dell'istruttoria tecnica, dalla quale emergono i seguenti dati relativi al rilascio di concessione di acque superficiali:

- il prelievo di acqua pubblica superficiale avviene in sinistra idraulica del Torrente Savena in Comune di Bologna (BO) mediante opera fissa presso la Chiusa di San Ruffillo, coordinate UTM RER X:688268,89; Y:925190,83;
- i quantitativi richiesti dal Consorzio e descritti in relazione sono finalizzati ad usi promiscui (uso irriguo, forza motrice per ruota didattica, laghetti Giardini Margherita e lavaggio condotti), per un totale di 500 l/s di portata massima per un volume complessivo annuo pari a 6.046.000 mc/anno;

DATO ATTO:

- che con nota prot. n. PG/2024/0055006 del 22/03/2024 questa Agenzia ha indetto la Conferenza di Servizi per l'acquisizione dei pareri, conclusasi in data 25/09/2024;
- che in sede di Conferenza dei Servizi, a seguito di considerazioni condivise tra Enti e proponente, si è valutato che il quantitativo di risorsa destinato ad uso *alimentazione laghetti Giardini Margherita* al Comune di Bologna, presente in Conferenza ed effettivo soggetto destinatario di tale pubblico utilizzo dovrà essere oggetto di apposita concessione in sottensione;

- che con istanza assunta al prot. n. PG/2024/0103899 del 05/06/2024, il Comune di Bologna ha presentato ad Arpae istanza di concessione per il prelievo (in sottensione di opera e di risorsa) di acque pubbliche superficiali dal Torrente Savena presso la Chiusa di San Ruffillo in Comune di Bologna (BO), per un quantitativo pari a 50 l/s massimi e 1.000.000 mc/annui, da convogliare attraverso il canale Savena fino ai laghetti dei Giardini Margherita;
- che si è proceduto a pubblicare l'istanza di rinnovo con relativo aggiornamento dati sul BURERT n. 237 del 17.07.2024 periodico (Parte Seconda), senza che nei termini previsti siano pervenute domande concorrenti, opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

DATO ATTO delle valutazioni e delle risultanze emerse nell'ambito della Conferenza dei Servizi, contenute nel relativo verbale e di seguito sintetizzate:

- alla luce dell'istanza presentata dal Comune di Bologna e a seguito delle valutazioni degli Enti coinvolti, sono stati rivisti i quantitativi effettivamente necessitanti dal Consorzio della Chiusa di San Ruffillo, i cui valori definitivi sono riportati nella seguente tabella:

Uso	Qmax (l/s)	Volume (mc/anno)
Irriguo	24	55.000
Molitorio ricreativo	100	1.045.000(*)
Totale	124	1.100.000

(*) volume calcolato sulla base di un periodo di utilizzo della ruota didattica di circa 4 mesi l'anno

- l'uso irriguo è destinato ad areali di proprietà di soggetti consorziati aventi estensione complessiva pari a circa 10 Ha coltivati a orticole;
- l'uso molitorio è finalizzato all'utilizzo ricreativo e dimostrativo di una ruota idraulica in legno posta sul canale di Savena in prossimità dell'incrocio tra via Ponchielli e via Corelli nel Comune di Bologna (BO);
- una volta conclusa l'istruttoria tecnica relativa all'istanza di concessione presentata dal Comune di Bologna e finalizzata all'alimentazione dei laghetti dei Giardini Margherita, saranno stabiliti i quantitativi da concedere in regime di sottensione totale, che rappresenteranno quota parte della risorsa già concessa al Consorzio a fini molitori/ricreativi;

PRESO ATTO che, in esito alla Conferenza risulta acquisito il parere dei seguenti Enti che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

- Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (PG/2024/0095727 del 24/05/2024);
- Ente per la Gestione Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale (PG/2024/0129835 del 15/07/2024);
- Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Distretto Reno (PG/2024/0136104 del 25/07/2024);
- Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna (PG/2024/0172097 del 25/09/2024);

CONSIDERATO che le derivazioni di acqua superficiale devono essere regolate in modo da garantire il deflusso minimo vitale (DMV), definito sulla base dell'allegato D della d.G.R. 2067/2015 (Attuazione della Direttiva 2000/60/CE), calcolato secondo la Direttiva Derivazioni (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017) e la D.D.E. 4/2017, ai sensi del combinato disposto degli artt. 94 e 145, d. lgs. 152/2006, dell'art. 48 del RR 41/2001 e dell'art 57 del Piano Regionale di Tutela delle Acque;

RITENUTO CHE il concessionario debba garantire un valore di Deflusso Minimo Vitale nel rispetto delle condizioni stabilite dall'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna (parere acquisito al prot. Arpae n. PG/2024/0172097 del 25/09/2024 e riportato integralmente nel disciplinare di concessione, parte integrante del presente atto);

CONSIDERATO che:

- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso irriguo e molitorio per scopi didattici, turistico e ricreativo;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che la derivazione è ubicata all'interno di un'area protetta denominata Paesaggio naturale e seminaturale protetto "Colline di San Luca" gestita dall'Ente di Gestione Parchi e Biodiversità dell'Emilia Orientale;

ACCERTATO che il volume di risorsa idrica richiesto in concessione risulta coerente con il fabbisogno idrico del piano colturale, sulla base di quanto previsto dalla d.G.R. n. 1415/2016;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di canone per l'anno corrente risultando in regola con quanto dovuto per l'uso pregresso della risorsa;
- deve costituire, entro 20 giorni dall'adozione del presente atto, un deposito cauzionale pari a 369,13 euro;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione cod. pratica DG50A0004;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al Consorzio della Chiusa di San Ruffillo e del Canale Savena, c.f. 80007250378, il rinnovo in variante della concessione di derivazione d'acqua pubblica superficiale mediante opera di presa fissa su area demaniale denominata "Chiusa di San Ruffillo", cod. pratica DG50A0004, come di seguito descritta:
 - prelievo da esercitarsi in sponda sinistra dal torrente Savena;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Bologna (BO), località San Ruffillo, su area appartenente al demanio idrico, fg. 291, fronte mapp. n 985, coordinate UTM RER X:688268,89; Y:925190,83;
 - destinazione della risorsa ad uso irriguo e molitorio per scopi didattici, turistico e ricreativo;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 124;
 - volume d'acqua massimo prelevabile pari a mc/annui 1.100.000;
2. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2038;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante;
4. di stabilire che il disciplinare di concessione deve essere controfirmato per accettazione dal concessionario entro 20 giorni dall'adozione dell'atto di concessione;
5. di stabilire che, entro 20 giorni dall'adozione del presente atto, il concessionario deve costituire un deposito cauzionale pari a 369,13 euro;

6. di dare atto che l'importo del canone previsto per l'anno 2024 è pari a 369,13 euro, che va a costituire la base per gli aggiornamenti ISTAT successivi;
7. di dare atto che quanto effettivamente dovuto e corrisposto per l'annualità in corso è pari a 4.269,50 euro, calcolati per n. 9 mesi sulla base dei quantitativi precedentemente richiesti come uso igienico (448 l/s) e per n. 3 mesi sulla base dei quantitativi assentiti con il presente atto, calcolati dal rilascio dell'atto fino a fine anno;
8. di dare atto che il concessionario ha già versato per l'annualità 2024 un importo pari a euro 5.569,63, e che quindi il Consorzio risulta in credito di un importo pari a € 1.300,12 che andrà a copertura delle prossime annualità, considerando gli aggiornamenti ISTAT successivi al 2024;
9. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
10. di stabilire che, una volta conclusa l'istruttoria tecnica relativa all'istanza di concessione presentata dal Comune di Bologna e finalizzata all'alimentazione dei laghetti dei Giardini Margherita, saranno stabiliti i quantitativi da concedere in regime di sottensione totale, che rappresentano quota parte della risorsa già concessa al Consorzio a fini molitori/ricreativi;
11. di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
12. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
13. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
14. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
15. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e ss. r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione,

all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali rilasciata al Consorzio della Chiusa di San Ruffillo e del Canale Savena, c.f. 80007250378 (cod. pratica DG50A0004).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'OPERA DI PRESA E DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. La derivazione avviene tramite la Chiusa di San Ruffillo, opera di presa fissa di origine medievale sita in Comune di Bologna (BO), località San Ruffillo, su area demaniale censita al fg. 291, fronte mapp. n 985, coordinate UTM RER X:688268,89; Y:925190,83.
2. Il prelievo avviene dal corpo idrico IT080620020000006ER da sponda sinistra del torrente Savena, cui l'area demaniale afferisce.
3. La Chiusa di San Ruffillo, opera idraulica di valenza storica, presenta una lunghezza di circa 50 metri ed un dislivello tra monte e valle di circa 8 metri. Le acque vengono immesse nel Canale Savena (di estensione complessiva pari a circa 4,5 Km) e, superata la ruota idraulica, giungono in prossimità dei Giardini Margherita. A questo punto le acque possono seguire diversi percorsi attraverso canali esistenti, come da cartografie depositate agli atti:
 - possono proseguire direttamente verso Porta Castiglione;
 - venire in parte deviate nel laghetto dei Giardini Margherita, attraverso uno scolmatore attivato da una traversa regolabile che innalza il livello nel canale e poi restituite mediante uno scarico posto alcuni metri a valle della traversa (la destinazione delle acque per alimentare i laghetti dei Giardini Margherita sarà di competenza del Comune di Bologna, una volta conclusa l'istruttoria in corso);
 - essere derivate direttamente nel reticolo secondario attraverso il Condotto Santa Chiara, che entra in città da Porta S. Stefano (derivazione assai minoritaria rispetto alla portata del canale). Le acque immesse nel reticolo secondario confluiscono comunque (a meno di perdite) nel Condotto Fiaccacollo.

Una volta superata Porta Castiglione, le acque del Canale di Savena percorrono il reticolo principale delle cosiddette «acque interne», ossia possono:

- essere deviate direttamente in Aposa attraverso un condotto posato lungo via degli Arienti, attraverso l'utilizzo di un organo di manovra posto nel cosiddetto *Nodo 1*;
- proseguire percorrendo un breve tratto di via Castiglione, poi deviare lungo il condotto Fiaccacollo, grazie al quale giungono al secondo punto di recapito nell'Aposa, attraverso l'utilizzo di un organo di uno scolmatore posto nel cosiddetto *Nodo 2*.

In sostanza, salvo perdite lungo il reticolo, la pressoché totalità delle acque del Savena che entrano in città viene recapitata in Aposa.

ARTICOLO 2 - CARATTERISTICHE E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ai seguenti usi:
 - uso irriguo, destinato ad areali di proprietà di soggetti consorziati aventi estensione complessiva pari a circa 10 Ha coltivati a orticole;
 - uso molitorio, finalizzato all'utilizzo ricreativo e dimostrativo di una ruota idraulica in legno posta sul canale di Savena in prossimità dell'incrocio tra via Ponchielli e via Corelli nel Comune di Bologna (BO), per circa 4 mesi l'anno;
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 124 e nel limite di volume massimo pari a mc/annui 1.100.000, ripartiti come da tabella seguente:

Uso	Qmax (l/s)	Volume (mc/anno)
Irriguo	24	55.000
Molitorio ricreativo*	100	1.045.000
Totale	124	1.100.000

*parte della risorsa è destinata all'alimentazione dei laghetti dei Giardini Margherita

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, mediante PagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo

accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

3. Ai sensi della DGR 1792/2016 in caso di opera di presa con installato idoneo dispositivo di misuratori dei volumi derivati, il canone è determinato sulla base del volume d'acqua prelevato, fermo restando che il canone effettivamente corrisposto non potrà essere inferiore al canone minimo stabilito dalla normativa vigente per l'uso irriguo. La parte di canone anticipatamente corrisposta che risulterà eccedente, sarà imputata a compensazione, ai canoni dovuti negli anni successivi e potrà essere, eventualmente, restituita solo a seguito della cessazione della concessione.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE/FIDEIUSSIONE

1. Il deposito cauzionale, costituito nella misura di 369,13 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2038.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.
3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione deve darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione per la verifica degli adempimenti connessi al rapporto concessorio e di quelli connessi alla cessazione dello stesso.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6- CONDIZIONI GENERALI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e/o del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna e ad ARPAE – Servizio Gestione Demanio Idrico (pec: dirgen@cert.arpa.emr.it) ovvero a caricarle su apposito portale che venisse messo a disposizione dall'amministrazione concedente. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione, il termine di validità della stessa e i periodi di effettivo prelievo.
3. **Accesso ai luoghi** Il concessionario ha l'obbligo di consentire all'Autorità competente l'accesso all'area demaniale in cui avviene il prelievo di risorsa idrica, al fine di effettuare le attività di controllo o monitoraggio istituzionale.
4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alle opere di prelievo e alla destinazione d'uso dell'acqua, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Spese** - Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti la concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.
7. **Verifica idoneità risorsa** - Il presente atto consente l'esercizio del prelievo nei limiti quantitativi assentiti e nel rispetto delle prescrizioni relative alle modalità. Resta in capo al concessionario ogni eventuale accertamento necessario per verificare l'idoneità qualitativa della risorsa idrica per cui il prelievo è stato richiesto, mantenendo indenne l'Amministrazione concedente da responsabilità per eventuali danni che possano derivare dalla non idoneità anche sopravvenuta della risorsa idrica rispetto all'uso praticato.
8. **Deflusso minimo vitale:** il concessionario è tenuto a garantire un deflusso minimo vitale nel rispetto delle condizioni all'art.7 del presente disciplinare. L'Amministrazione concedente può

aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone di concessione.

- 9. Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

Si fanno proprie le seguenti prescrizioni, dettate dalle Amministrazioni competenti ad esprimere parere sul rilascio della concessione.

- L'**Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po**, con nota assunta al prot. n. PG/2024/0095727 del 24/05/2024, ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni:
 1. la derivazione dovrà essere dotata di apparecchiature tecnicamente idonee a fornire la corretta misurazione delle portate prelevate, in modo da poter valutare la coerenza tra i quantitativi prelevati e le effettive disponibilità di risorsa in alveo, in un'ottica di adeguata modulazione dei rilasci a valle dell'opera di presa. Dovranno comunque essere rilasciate in alveo le portate di DMV/DE (estivo ed invernale) individuate dalle discipline vigenti;
 2. prima della scadenza della concessione potrà essere rivista la portata massima assentita qualora dal monitoraggio condotto ai sensi del S.lgs 152/06 e s.m.i. (ex DM 260/2010) dovesse risultare una tale esigenza ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dalla pianificazione vigente per il corpo idrico interessato dal prelievo;
 3. al manifestarsi di scenari di criticità idrica dichiarati dall'Osservatorio degli Utilizzi Idrici del Distretto del fiume Po di cui all'Art. 63 bis del D.lgs. n. 152/2006, dovranno essere adottate le relative misure straordinarie di riduzione dei prelievi.
- L'**Ente per la Gestione Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale**, con nota acquisita al prot. n. PG/2024/0129835 del 15/07/2024, ha espresso parere favorevole, in qualità di Ente gestore del Paesaggio naturale e seminaturale protetto "Colline di San Luca", per l'emissione da parte di ARPAE di "rinnovo concessione al Consorzio della Chiusa di San Ruffillo e del Canale di

Savena per la derivazione di acque pubbliche superficiali dal torrente Savena in Comune di Bologna (BO) acquisita al prot. n. 1859 del 24 maggio 2024, fatte salve eventuali norme più restrittive da parte di altri Enti competenti.

– L'**Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Distretto Reno** con nota assunta al prot. n. PG/2024/0136104 del 25/07/2024, ha rilasciato il Nulla Osta ai soli fini Idraulici alle seguenti condizioni e prescrizioni:

1. Qualunque variante dell'opera assentita dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
2. Al fine di garantire una corretta regimazione idraulica del torrente, il Richiedente dovrà eseguire, almeno una volta all'anno e comunque dopo eventi di piena che determinino riduzioni dell'efficienza idraulica del corso d'acqua, la risagomatura dell'alveo, la rimozione della vegetazione flottata ed il taglio e rimozione della vegetazione infestante ed ostacolante il regolare deflusso delle acque, nel tratto a monte dell'opera di presa, per una lunghezza di 100 metri. Il materiale di scavo dovrà essere riutilizzato in loco, a protezione delle opere e delle sponde fluviali. Tali lavori dovranno essere di volta in volta concordati ed autorizzati dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.
3. I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nell'alveo e sulle sponde del corso d'acqua (dovuti a deposito di materiali, deviazione e/o ramificazione della corrente, innesco e/o accentuazione di erosioni, scalzamento di opere di difesa, intercettamento di rami e tronchi d'albero ecc.) che avessero per oggetto la conservazione dell'opera di presa e della briglia stessa, dovranno essere eseguiti e mantenuti a spese esclusive del Richiedente, previa richiesta all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile che li dovrà autorizzare; gli oneri per eventuali adeguamenti alle opere concesse, che si rendano necessari al fine di permettere lavori di sistemazione idraulica (inalveamenti, risagomature spondali, rettifiche del profilo ecc.), sono ad esclusivo e totale carico del richiedente;
4. Al termine dei lavori dovranno essere ripristinate ideali condizioni idrauliche e morfologiche dei luoghi interessati dai lavori o dalle piste di accesso, con particolare cura alla stabilità delle sponde che, qualora dovessero essere soggette a fenomeni di instabilità per cause da imputare

all'intervento in oggetto, dovranno essere ripristinate a carico della Ditta autorizzata, secondo le direttive dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;

5. Il richiedente ha l'obbligo di adottare le opportune misure di prevenzione nei confronti del rischio idraulico per i lavoratori e per le aree demaniali relative al presente nulla osta anche avvalendosi dei dati e degli avvisi reperibili tramite il portale "Allerta Meteo Emilia-Romagna" disponibile on-line su: <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/>
6. Dovrà essere sempre garantito il normale deflusso delle acque da monte a valle, anche in caso di piene improvvise, adottando tutti gli accorgimenti necessari per evitare danni a cose e/o persone;
7. L'opera assentita dovrà essere sempre tenuta in perfetto stato di manutenzione e il richiedente dovrà in ogni tempo, a sue cure e spese, provvedere all'adozione di tutti quei provvedimenti che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile riterrà necessari, od anche soltanto convenienti, per esigenze idrauliche e per la pubblica incolumità;
8. L'utilizzo diverso dell'area dagli scopi per cui viene rilasciato il presente nulla osta o l'inottemperanza delle prescrizioni qui riportate, comporterà l'immediata revoca dello stesso, previa diffida alla ditta autorizzata ad ottemperare in un tempo congruo;
9. I lavori da effettuarsi per porre rimedio a eventuali effetti negativi sul corso d'acqua dovuti a quanto assentito (innesco e/o accentuazione di erosioni ecc.), saranno a carico esclusivo del richiedente;
10. Il soggetto autorizzato dovrà in ogni tempo, a sue cure e spese, provvedere all'adozione di tutti quei provvedimenti che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile riterrà necessari, od anche soltanto convenienti, per esigenze idrauliche e per la pubblica incolumità;
11. Tutte le opere e gli oneri inerenti e conseguenti al presente atto saranno a carico esclusivamente del soggetto autorizzato/concessionario;
12. Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Amministrazione, nonché alle imprese da questa incaricate;

13. Per sopravvenuti motivi idraulici e/o di pubblico interesse, l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile può revocare il nulla osta e ordinare il ripristino dei luoghi, ovvero prescrivere modifiche;
14. In caso di mancato ripristino dello stato dei luoghi, o nel caso del mancato rispetto delle prescrizioni da parte del concessionario, potrà provvedere l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con recupero delle spese a carico del Concessionario secondo le norme per le esazioni delle imposte dirette;
15. Qualsiasi variazione circa la titolarità dell’opera in questione dovrà essere tempestivamente comunicata all’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
16. Il richiedente dà piena manleva all’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile da qualsivoglia responsabilità in merito sia nei suoi confronti che nei confronti di terzi;
17. Il nulla-osta è rilasciato unicamente nei riguardi idraulici indipendentemente dalle condizioni che possono venire richieste dalle altre Amministrazioni interessate, ed è vincolato a tutti gli effetti alle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;
18. Il risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a terzi per le opere assentite saranno a totale carico del richiedente;

Si dà inoltre atto che:

- la violazione alle disposizioni delle soprariportate prescrizioni sarà punita con le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica;
- la determinazione dirigenziale di nulla osta idraulico dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza idraulica;
- l’originale del nulla osta idraulico è conservato presso l’archivio informatico del Servizio rilasciante e una copia è trasmessa ad A.R.P.A.E. Servizio Gestione Demanio idrico - Direzione Tecnica;
- **L’Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna**, con nota assunta al prot. n. PG/2024/0172097 del 25/09/2024, esprime parere favorevole al rilascio del rinnovo di

concessione nel rispetto delle seguenti condizioni che integrano parzialmente le espressioni dagli altri Enti e che di seguito si riportano:

“ ... trattasi di derivazione di antico diritto esercita con manufatti storici. La derivazione originaria prevedeva un prelievo di portata media pari a 1127 l/s a servizio degli utenti consorziati e per la produzione di forza motrice.

Il prelievo interessa il corpo idrico Torrente Savena, codice WISE IT080620020000006ER, che si trova in uno stato chimico BUONO ed uno stato ecologico SUFFICIENTE, con obiettivo “BUONO oltre il 2027”.

Per il raggiungimento di tale obiettivo sono state individuate nel Piano di Gestione 2021-2027, in particolare, le seguenti misure:

- a) adeguamento dei quantitativi da lasciare defluire in alveo a fronte di derivazione finalizzato al mantenimento della portata ecologica;
- b) a seguito del Censimento dei manufatti trasversali sui corsi d'acqua, previsione di scale di risalita o massicciate, ove non presenti, in caso di intervento (adeguamento dell'alveo, rifacimenti, realizzazione di impianti idroelettrici sui salti);
- c) interventi strutturali di rimozione, riduzione o attenuazione di briglie, difese spondali rigide, altri elementi fonte di alterazione della dinamica dei sedimenti, degli habitat o dell'equilibrio morfologico dei corsi d'acqua;
- d) predisporre ed attuare il programma di gestione della vegetazione ripariale dell'alveo ai sensi della LR Emilia-Romagna 7/2014;
- e) applicazione nella progettazione degli interventi delle indicazioni contenute nelle “Linee guida per la riqualificazione integrata dei corsi d'acqua” (DG 1587/2015 Regione Emilia-Romagna).

Con specifico riferimento alla misura di cui alla lett. a) sopra riportata, il prelievo potrà essere esercito nel rispetto dei valori di DMV/DE come definiti nell'allegato D della DGR 2067/2015, ovvero dal 1° ottobre al 30 aprile di 490 l/s e dal 1° maggio al 30 settembre di 280 l/s.

Si riconosce comunque che stante la valenza storico-ambientale del Canale di Savena possa trovare applicazione quanto disposto al co. 2 dell'Art. 58 delle norme del PTA 2005, ovvero dal

momento che le portate in arrivo del Torrente Savena risultino pari o inferiori al DMV prescritto, per garantire un flusso nel Canale di Savena, sia ammissibile effettuare un prelievo pari alla portata minima che assicura un flusso idrico nel Canale fino ai laghetti dei Giardini Margherita, lasciando comunque defluire in alveo una portata minima pari a 190 l/s. Resta fermo che la portata addotta nel Canale in tali condizioni non potrà essere utilizzata per alcun uso.

Al fine della verifica del rispetto delle condizioni sopra riportate dovranno essere disciplinate le idonee modalità di controllo da parte di ARPAE, soggetto responsabile del procedimento.

Con riferimento alla misura di cui alla lett. b) rivestendo storicamente l'opera su cui si attesta la derivazione un'importante funzione di assetto idraulico per il torrente Savena e stante le caratteristiche costruttive della medesima si ritiene come non sia idonea ad adeguamenti con inserimento di un dispositivo di rimonta per la fauna ittica.

Con riferimento alle misure di cui alle lett. c), d) ed e):

- visto il parere espresso dal Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Distretto Reno - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con Determina num. 1389 del 08/05/2024;
- coerentemente con quanto previsto dal PdG 2021-2027 e con le pressioni e gli impatti significativi rilevati per il corpo idrico in oggetto, riconducibili ad Habitat alterati dovuti a cambiamenti idrologici e morfologici (inclusa la connettività fluviale);

Nelle more della predisposizione, da parte degli enti competenti, dei piani e programmi di gestione dei sedimenti e di gestione della vegetazione per il t. Savena, che potranno dettare indicazioni specifiche, sono da prevedersi le seguenti condizioni:

1. la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che comportino risagomatura dell'alveo, taglio della vegetazione dovrà essere subordinata a:
 - i. riconoscimento da parte degli enti preposti dell'effettiva necessità di tali interventi al beneficio della funzionalità idraulica dell'opera;
 - ii. adozione, nella progettazione degli interventi, delle indicazioni contenute nelle "Linee guida per la riqualificazione integrata dei corsi d'acqua" (DG 1587/2015 Regione Emilia-Romagna).

2. Non sono ammissibili interventi di manutenzione ordinaria finalizzati a mantenere la funzionalità della derivazione, che possano costituire/aggravare le pressioni idromorfologiche insistenti sul corpo idrico interessato.
3. Per eventuali necessità di interventi di natura straordinaria sempre connessi alla funzionalità di derivazione, oltre che le verifiche di competenza dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile, dovrà esserne verificata la compatibilità rispetto al raggiungimento degli obiettivi ambientali, in stretta collaborazione con la scrivente area.

Relativamente alla pressione idrologica indotta dal prelievo, fermo restando che il prelievo potrà essere assentito esclusivamente per uso irriguo e “forza motrice” in ragione delle competenze del richiedente, si riconosce come la richiesta in oggetto preveda una forte riduzione dei quantitativi da derivarsi con conseguente minore impatto atteso sul corpo idrico.

Per la verifica dei quantitativi effettivamente derivati dovranno essere installati idonei strumenti di misura, ai sensi dell’Art 95 del D.lgs. 152/2006”.

ARTICOLO 8 - DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d’uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi.
2. L’Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
3. In caso di decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall’Amministrazione concedente per la cessazione dell’utenza, ai fini dell’archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 9 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all’Amministrazione concedente, fermo restando l’obbligo di pagare il canone fino al termine dell’annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

2. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 10 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

1. La richiesta di cambio di titolarità, va presentata all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
2. La richiesta deve indicare gli estremi della concessione, i dati anagrafici del subentrante, le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.
3. Il Servizio, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta, adotta il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine per la costituzione del deposito cauzionale. Tale deposito non va effettuato quando trattasi di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.
4. L'autorità competente, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta ed esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, adotta il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine per il pagamento del deposito cauzionale intestato al nuovo concessionario. Tale deposito non va effettuato quando trattasi di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.
5. In caso di morte del concessionario gli eredi possono subentrare nella concessione con richiesta di cambio di titolarità da presentarsi entro dodici mesi dal decesso.
4. Le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei corrispettivi rimasti eventualmente insoluti.

ARTICOLO 11 - SOSPENSIONE/REVISIONE/REVOCA

1. L'Amministrazione concedente può sospendere, rivedere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.

2. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.
3. In caso di revoca il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza.
4. L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere alle scadenze dei Piani di Gestione, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 12 - OBBLIGO DI RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. Salvo che l'Amministrazione concedente disponga diversamente, la dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, la rinuncia alla concessione, comportano l'obbligo per il concessionario di ripristinare lo stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato.

ARTICOLO 13 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 14 - SANZIONI

In caso di inosservanza della normativa di settore nonché delle disposizioni del presente disciplinare si applicano le sanzioni previste per le acque dall'art 17 del R.D. 1775/1933, dall'art.155, L.R. 21/04/1999, n. 3, richiamati dall'art. 49 R.R. 20/11/2001, n. 41.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.